

Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità attraverso l'organizzazione di servizi in ambito sportivo

D.G.R. n. 10-4812 del 25 marzo 2022

D.D. 293 del 27 ottobre 2022

F.A.Q.

1. Come si presenta la domanda?

Le domande di contributo, a pena di inammissibilità, vanno inviate via pec all'indirizzo: **sport@cert.regione.piemonte.it** entro i termini previsti dall'Avviso, in formato PDF, firmate digitalmente dal Sindaco o legale rappresentante.

Si raccomanda per l'invio l'utilizzo dei formati richiamati al seguente URL:

<https://www.regione.piemonte.it/web/pec-posta-elettronica-certificata#:~:text=Firma%20digitale%3A%20%C3%A8%20ammessa%20la,file%20firmati%20con%20estensione%20XML>).

Qualora l'istanza sia inoltrata in un formato non supportato, essa verrà rigettata automaticamente dal sistema.

2. Chi può presentare domanda?

I soggetti beneficiari sono i **Comuni** del territorio piemontese, in forma singola o associata (**unione di comuni e altre forme associative**), in cui è ubicata la sede legale e/o operativa di una o più associazioni/società sportive dilettantistiche operanti con le persone con disabilità in ambito sportivo-ricreativo.

Tra le forme associative rientrano anche i **Consorzi** (art. 31 Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), che potranno presentare domanda di contributo per conto dei Comuni consorziati specificando nella relazione descrittiva del modello di domanda:

- quali sono i Comuni interessati al contributo regionale;
- quali sono le associazioni/società sportive dilettantistiche che, nel territorio dei suddetti comuni, operano con le persone con disabilità in ambito sportivo.

Nel caso di domanda cumulativa, il bilancio preventivo e il crono-programma dovranno essere compilati separatamente per ogni Comune facente parte dell'Unione o della forma associativa.

Se la forma associativa comunale presenta domanda cumulativa per conto di più comuni, resta fermo che i comuni associati non possono presentare domanda singolarmente.

3. Per iniziare gli interventi e le attività oggetto di contributo bisognerà attendere la graduatoria di assegnazione del contributo?

No, gli interventi e le attività considerate spese ammissibili (affidamenti, acquisti e noleggi di attrezzature e mezzi) ai sensi dell'Avviso possono essere avviati subito dopo la presentazione dell'istanza. Tali interventi devono essere programmati in fase di compilazione della domanda: un prospetto preventivo degli stessi dovrà essere riportato nel modello di domanda, nella parte in cui si richiede il crono-programma delle attività. **Resta fermo che, come previsto dall'Avviso, non saranno considerate ammissibili le istanze di contributo per interventi e attività che risultino già iniziate o per le quali il soggetto richiedente abbia già sottoscritto obbligazioni contrattuali per la realizzazione del progetto, alla data di pubblicazione dell'avviso.**

Parimenti, in caso di non accoglimento della domanda, le attività già avviate e le spese già sostenute non saranno oggetto di contributo.

4. Le associazioni/società sportive aventi sede legale e/o operativa nel territorio del comune richiedente possono contare iscritti disabili residenti in Comuni limitrofi?

Gli iscritti disabili delle ASD e SSD interessate dai progetti di acquisto, possono provenire anche da comuni limitrofi, senza vincoli legati alla residenza/domicilio dei medesimi. In tal caso, per evitare duplicazioni relative al numero di iscritti disabili, il Comune dovrà accertarsi che le singole ASD/SSD non abbiano richiesto interventi anche ad altri Comuni, a valere sugli stessi iscritti disabili.

Si rammenta che gli iscritti con disabilità che rilevano ai fini della graduatoria di merito sono soltanto quelli dell'ASD/SSD interessata/e dal progetto comunale.

5. C'è bisogno di una percentuale di invalidità degli iscritti disabili ai fini dell'accesso al contributo regionale per le misure avviate a favore degli stessi?

No, non è prevista una percentuale minima di invalidità vincolante.

6. Bisogna inserire nel modello di domanda i dati personali relativi agli iscritti disabili?

No. Si raccomanda di non inserire alcun tipo di dato personale relativo agli iscritti disabili o alle invalidità.

7. È possibile inserire nell'elenco delle spese ammissibili l'acquisto di attrezzature non ad uso esclusivo degli atleti con disabilità ?

No, sono ammissibili le spese per attrezzature e interventi che abbiano come fine esclusivo l'utilizzo da parte di atleti disabili.

8. Nel caso in cui particolari attrezzature non si riescano a reperire in Italia ma solo all'estero, la spesa potrebbe essere considerata comunque ammissibile?

Si. Le fatture estere possono essere ammesse purché sia dimostrato l'adempimento fiscale, ulteriore ovvero l'integrazione dell'IVA per gli stati UE e autofattura per stati extra UE.

9. Rispetto a quanto dichiarato in bilancio preventivo in sede di presentazione della domanda di contributo, è possibile successivamente rimodulare i costi del progetto in base alla percentuale di contributo effettivamente assegnata (e quindi sulla base di una possibile modifica della quota di compartecipazione dell'ente richiedente)?

Si, è possibile rimodulare i costi in base alla percentuale di contributo effettivamente assegnato che, si ricorda, è fino al 90%, con i limiti massimi di contributo previsti dal punto 8) dell'avviso.

10. È possibile modificare, rispetto a quanto dichiarato in fase di presentazione della domanda di contributo, le tipologie di spese ammissibili?

Si. In tal caso è necessario motivare dettagliatamente le motivazioni del cambiamento rispetto alle attrezzature, ausili e dotazioni inseriti nel progetto approvato, fermo restando che l'importo del contributo assegnato non potrà in alcun modo variare in aumento.

11. Gli iscritti disabili alle ASD/SSD sono da intendersi come tesserati o associati?

Affinché i soggetti disabili vengano conteggiati come iscritti all'ASD o SSD avente sede legale e/o operativa nel territorio del comune richiedente, è sufficiente che essi siano soci. Il vincolo associativo deve sussistere alla data di presentazione dell'istanza.